



Comune di Cornaredo
Città metropolitana di Milano

Regolamento per la concessione Patrocinio Comunale

ART. 1 Finalità

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale di Cornaredo a soggetti pubblici e privati.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Il "patrocinio gratuito" rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Cornaredo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
4. Il "patrocinio gratuito" è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione di iniziative

ART. 2 Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma comunale unitamente alla dicitura "**con il patrocinio del Comune**".
2. Lo stemma/logo da utilizzare è esclusivamente quello fornito dai competenti uffici comunali.
3. Il logo del Comune dovrà trovare una adeguata e decorosa collocazione negli strumenti di comunicazione utilizzati ed essere posto accanto al logo di altri enti/istituzioni pubbliche se presenti.

ART. 3 Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con autorizzazione del sindaco o, per esso, di un Assessore per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà

ART. 4 Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

L'amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- d) per iniziative culturali volte ad esaltare il regime fascista, rivendicandone le politiche e i risultati.
- e) per iniziative che incoraggino, in maniera velata o palese, forme di discriminazione

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

ART. 5 Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Cornaredo di norma 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. L'ufficio competente (cultura, segreteria, sport, sociale o altro a seconda della tipologia di richiesta) effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è emesso dal Sindaco o da un suo delegato, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

ART. 6

Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "con il patrocinio del Comune di Cornaredo, lo stemma e/o logo del Comune.
2. La partecipazione alle iniziative deve essere aperta a tutta la cittadinanza, senza alcuna discriminazione.
3. Le iniziative devono essere pubblicizzate attraverso opportune forme di comunicazione, in modo tale che tutta la cittadinanza ne possa essere informata.
4. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria. Inoltre, non vi è alcuna responsabilità connessa all'evento patrocinato.
5. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica ulteriore richiesta.

ART. 7

Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 5 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.
2. Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

ART. 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale.